C12115 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/FARMACAMPANIA
Provvedimento n. 26799

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 25 settembre 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cooperativa Esercenti Farmacia s.c. a r.l. (di seguito, CEF) è una cooperativa costituita da circa 1680 soci, tutti titolari di farmacie, con partecipazioni minimali. CEF è attiva, esclusivamente in Italia, principalmente nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici), parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione (in particolare, attività di marketing, sviluppo del prodotto, raccolta ed elaborazione dati).
Nel 2016 CEF ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1.183 milioni di euro.

2. Farmacampania Soc. Coop. è una cooperativa costituita da 115 soci, tutti titolari di farmacie, con partecipazioni minimali, attiva, esclusivamente in Italia, nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici) e parafarmaceutici.
Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da Farmacampania è stato pari a circa 46 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisto da parte di CEF del ramo di azienda di Farmacampania costituito dal complesso dei beni, comprese autorizzazioni e licenze, e dei rapporti giuridici organizzati e strumentali per svolgere l'attività di distribuzione del farmaco a Nola (NA).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa in forza del conseguimento della disponibilità di elementi del patrimonio di quest'ultima, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della l. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017) in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro ed in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale sia dell'impresa acquirente e sia dal ramo d'azienda del quale è prevista l'acquisizione è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

5. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea e dall'Autorità anche nei più recenti precedenti[1], sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line*

[1] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe in Boll. n. 19/2014, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, provvedimento del 2 marzo 2016, n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016, nonché da ultimo provvedimento del 1°febbraio 2017, n. 26402 C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group.]*

wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti[2].

6. Sotto il profilo geografico, l'esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell'Unione Europea per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale.

Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, sovente coincidente con il territorio regionale.

In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa il mercato regionale della Campania.

Effetti dell'operazione

7. Sulla base dei dati forniti dalle Parti[3], nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da CEF nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa il 10,9%, mentre quella detenuta da Farmacampania è stata, nel medesimo periodo, pari a circa allo 0,3%.

Peraltro, sul territorio italiano sono presenti anche altri importanti e qualificati operatori, quali Comifar, Alliance, Unico, Farvima e Sofarmamorra.

Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Campania, le quote di mercato detenute da CEF e da Farmacampania, nei primi sei mesi del 2017, sono state pari, rispettivamente, a circa lo 0,4% ed il 3,7%.

8. Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Infatti, l'operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato, sia a livello nazionale sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

[2] *[Secondo dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.]*

[3] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*